

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n.125 del 19/9/2010.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI E PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE

(articolo 92 del D.Lgs. n. 163/2006)

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione interna e la redazione di atti di pianificazione ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
2. Il presente regolamento definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo fra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale che svolgono una delle attività indicate dall'articolo 92 del suddetto decreto.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 - a) per "Decreto", il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
 - b) per "Regolamento generale", il Regolamento generale in materia di lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999 n. 554;
 - c) per "compenso incentivante", la somma di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
 - d) per "Ente", l'Amministrazione Comunale di Castelnovo Bariano;
 - e) per "Responsabile" (RUP), il Responsabile unico del procedimento previsto dall'art. 10 del d.- lgs. N. 163/2006.

Articolo 3

Spesa per "compenso incentivante"

1. La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante è inserita nel fondo di cui all'articolo 15 comma 1 lettera k) del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni – autonomie locali - CCNL - in data 1° aprile 1999, come confermato dall'art. 31 – comma 3 – del CCNL 22/1/2004, è destinata per le finalità previste dall'art. 17 comma 2 lettera g) del medesimo CCNL ed è iscritta nel bilancio ai pertinenti interventi.
2. Il "compenso incentivante" per opere o lavori pubblici è incluso all'interno del quadro economico di spesa, fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa e, in particolare, nella quota complessiva.
3. Il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione sarà iscritto in apposito intervento di spesa nel Bilancio dell'esercizio in cui verrà programmata la predisposizione di uno dei suddetti atti.

Articolo 4
Criteri generali per la ripartizione del "compenso incentivante"

1. Il compenso incentivante compete al personale dell'Ente per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 92 del decreto, qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso sia titolare di posizione organizzativa, come previsto dall'art. 20 comma 1 del CCNL di comparto del 1° aprile 1999.
2. Le attività che danno diritto alla percezione del compenso incentivante, ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
3. Il fondo per l'erogazione del compenso incentivante ai soggetti interessati si intende comprensivo di tutti gli oneri riflessi, previdenziali e assistenziali connessi alle erogazioni, anche per la parte che è a carico dell'Ente.
4. L'Ente provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

Articolo 5
"Compenso incentivante" per opere o lavori pubblici

1. Il compenso incentivante è graduato in relazione all'importo delle opere da progettare, da un minimo dello 0,5% ad un massimo del 2% dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro, con le modalità stabilite dalla Tabella A allegata ed è ripartito a titolo di compenso incentivante fra i dipendenti che abbiano concretamente svolto le attività indicate all'articolo 92 - comma 5 - del decreto.

Art. 6
Modalità procedurali e presupposti

1. All'inizio di ciascun esercizio finanziario e successivamente alla definitiva approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, la Giunta comunale, sulla base del parere espresso dal Responsabile del Settore competente, stabilisce per quali opere o lavori inseriti nell'elenco annuale, ovvero inferiori alla soglia di importo prevista per l'inserimento in tale elenco, la redazione dei progetti, anche solo per uno o più livelli di progettazione come definiti dall'art. 93 del d. lgs. N. 163/2006, verrà affidata all'Ufficio tecnico.
2. L'affidamento all'esterno di incarichi di progettazione potrà avvenire alle condizioni stabilite dall'art. 90 comma 6 del d. lgs. N. 163/2006 e quindi, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) per carenza in organico di personale tecnico;
 - b) per difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
 - c) per difficoltà di svolgere i compiti di istituto;
 - d) in caso di progettazione di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale;
 - e) in caso di predisposizione di progetti integrali, che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze.

I casi sopra indicati devono essere accertati e verificati dal Responsabile del procedimento.

3. La Giunta comunale indica, altresì, nel provvedimento di cui al comma 2, la misura del compenso incentivante per tutti i soggetti interessati, le modalità per l'espletamento

dell'incarico, i tempi per la redazione del progetto e la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato.

Art. 7

Quantificazione del compenso incentivante per tipologie di attività

1. Il compenso incentivante, determinato ai sensi dell'art. 5 comma 1, è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui alla Tabella "B", allegata al presente regolamento.
2. La base di calcolo per la determinazione della misura del compenso incentivante è costituita dall'importo a base di gara dell'opera o del lavoro da appaltare. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del compenso incentivante, anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dello stesso, costituiscono economie di spesa come stabilito dall'articolo 92 - comma 5 - del decreto.
4. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132 - comma 1 - del decreto, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempre che le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.
5. In caso di incarichi e/o progetti esterni è comunque riconosciuta al responsabile del procedimento la quota del compenso incentivante spettante a questo ultimo.

Art. 8

Liquidazione del compenso incentivante

1. La liquidazione dell'incentivo è effettuata con atto di liquidazione emesso dal Responsabile del Settore competente. Per l'attività di progettazione la liquidazione è effettuata in due fasi: la prima, pari al 60% dell'importo dovuto, ad avvenuta approvazione del progetto e la seconda, a saldo, ad avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. Per le attività di direzione dei lavori e di collaudo la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione dello stato finale e alla redazione dei collaudi.

Articolo 9

Compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione

1. Una somma pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione è ripartita tra i dipendenti dell'Ente che lo abbiano redatto.
2. Per atti di pianificazione si intendono:
 - a) Pianificazione Generale: Piano regolatore generale, Piano di assetto del territorio, Piano degli interventi, Piano di assetto del territorio intercomunale e loro varianti generali e parziali, piani settoriali, Piani urbanistici attuativi, Piani particolareggiati, Piani di recupero, Piani di lottizzazione, Piani di insediamenti produttivi, Piani di edilizia economica e popolare;
 - b) Programmazione Urbanistica: Programmi di riqualificazione urbana di iniziativa pubblica, Programmi integrati di intervento, Strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica di iniziativa pubblica e mista pubblico/privata;

- c) Norme e Regolamenti in materia urbanistica e edilizia: Regolamento edilizio, Regolamenti di settore in materia urbanistica, edilizia e comunque legati alla qualità urbana;
 - d) ogni altro atto di pianificazione previsto e tipizzato dalle norme nazionali o regionali.
3. Il compenso incentivante di cui al comma 1 compete ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione, sempre che gli atti siano completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti. Tale compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui alla Tabella "C", allegata al presente regolamento.

Art. 10

Modalità procedurali

1. La Giunta comunale, previo parere del competente Responsabile del Settore, stabilisce annualmente quali atti di pianificazione siano da redigere a cura del personale dell'Ufficio tecnico dell'Ente.
2. La Giunta stabilisce, altresì, la misura del compenso incentivante per tutti i soggetti interessati, le modalità per l'espletamento dell'incarico, i tempi per la redazione del progetto, i criteri per l'assegnazione, nonché la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato e l'indicazione dell'importo della tariffa professionale di cui all'art. 6 - comma 1.

Art. 11

Liquidazione del compenso incentivante per gli atti di pianificazione

1. La determinazione della liquidazione del compenso è effettuata per il 50% entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di pianificazione, per il restante 50% entro 30 giorni dall'avvenuta definitiva approvazione dell'atto stesso.

Articolo 12

Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) il Responsabile nei casi di cui all'articolo 8 - ultimo comma - del Regolamento generale;
 - b) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132 - comma 1 lettera e) – del decreto, fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso art. 132 del decreto;
 - c) i dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato;
 - d) i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dei collaudi che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge o dal Regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del Responsabile di Settore competente.

3. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, l'Ente ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

Articolo 13
Disposizioni finali e transitorie

1. Le eventuali eccedenze del fondo, rispetto al limite massimo di suddivisione individuale, costituiscono economie di spesa.
2. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 42 comma 4 dello Statuto comunale, entrerà in vigore all'atto della intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione.

**TABELLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO
INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI E
PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE**

Tabella "A"

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER IMPORTO DEI
LAVORI (art. 5 comma 1 del Regolamento)

- | | |
|---|------|
| 1) Per lavori ed opere pubbliche di importo fino a 250.000 euro | 0,5% |
| 2) Per lavori ed opere pubbliche di importo superiore a 250.000 euro e fino a 500.000 euro | 1,0% |
| 3) Per lavori ed opere pubbliche di importo superiore a 500.000 euro e fino ad 1.000.000 euro | 1,5% |
| 4) Per lavori ed opere pubbliche di importo superiore ad 1.000.000 euro | 2,0% |

Tabella B

CRITERI DI RIPARTIZIONE PER ATTIVITA' E SOGGETTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

(art. 7 comma 1 del Regolamento)

- | | |
|---|-----|
| 1) Responsabile del procedimento in caso di progettazione interna | 20% |
| 2) Responsabile del procedimento in caso di progettazione esterna | 15% |
| 3) Progettazione interna | 40% |

Dei quali:

- | | |
|--|-----|
| a) Per la progettazione preliminare | 20% |
| b) Per la progettazione definitiva | 30% |
| c) Per la progettazione esecutiva | 50% |
| d) In caso di unico grado di progettazione di livello definitivo/esecutivo | 40% |
| 4) Direzione Lavori | 25% |
| 5) Collaudo | 15% |

Tabella "C"

CRITERI DI RIPARTIZIONE PER ATTIVITA' E SOGGETTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

(art. 9 comma 3 del Regolamento)

· Attività di supporto (rilievi, graficizzazioni, elaborazione di cartografie, etc.)	30%
· Progettazione e redazione atti di pianificazione	40%
· Redazione indagine geologica	30%